

3906



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma, 11 GIU. 2019

Prot. N. 158730  
Prot. Entrata N. 0158528  
Allegati:  
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

**Oggetto:** Atto Senato n. 944. Disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2018).

Si fa riferimento alla proposta emendativa indicata in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce bollinata la proposta normativa unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

M

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0158528/2019

**AS 944 - DISEGNO DI LEGGE RECANTE «DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018»**

*Al comma 1, allegato A:*

*a) dopo il n. 24, inserire i seguenti:*

«25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);



### **Relazione illustrativa**

L'emendamento propone l'inserimento della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, nell'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame al fine della relativa attuazione.

Con la direttiva sull'efficienza energetica viene definito un quadro normativo comune, a livello europeo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo complessivo di risparmio di energia primaria pari al 32,5% entro il 2030. Sebbene ciò non si traduca in obiettivi vincolanti per gli Stati membri, i Paesi dell'Unione indicano il proprio obiettivo di efficienza energetica a livello nazionale per il 2030 nei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima, previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. A dicembre 2018 l'Italia ha inviato alla Commissione europea la propria proposta di Piano, sul quale è in corso la consultazione. Entro giugno la Commissione europea formulerà le proprie osservazioni ed entro la fine del 2019 occorrerà inviare il Piano definitivo.

La vigente direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (articolo 7) ha previsto che gli Stati membri conseguano obbligatoriamente un risparmio energetico attraverso l'implementazione di regimi di sostegno per l'efficienza energetica obbligatori, programmi di misure alternative o una combinazione di entrambi gli approcci. Il target di risparmio energetico, da conseguirsi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è pari all'1,5% annuo della media del volume di energia finale distribuita negli anni 2010, 2011 e 2012 e per l'Italia è pari a 25,5 Mtep di energia finale.

La direttiva (UE) 2018/2002 interviene sulla direttiva 2012/27/CE estendendo tale regime obbligatorio fino al 2030, con modifica parziale delle regole ma mantenendo alta l'ambizione sull'obiettivo di risparmio obbligatorio. In particolare, gli Stati sarebbero tenuti a conseguire ogni anno, dal 2021 al 2030, nuovi risparmi negli usi finali di energia pari allo 0,8% dei consumi annui di energia finale nazionali, calcolati come una media del periodo relativo ai tre anni precedenti il 1 gennaio 2019. Gli Stati membri dovranno continuare a perseguire nuovi risparmi annui anche dopo il 2030, salvo diverso parere della Commissione entro il 2027.

La direttiva (UE) 2018/2002 ha, inoltre, modificato le disposizioni in merito alla misurazione e alla fatturazione dei consumi, allo scopo di chiarire quelle applicabili all'elettricità e al gas e quelle valide, invece, per il tele-riscaldamento, il tele-raffreddamento e per l'acqua calda ad uso domestico. Le disposizioni in materia di trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia saranno sostituite da quanto stabilito nel contesto della direttiva sul mercato elettrico.

Tra le altre innovazioni introdotte vi è la distinzione tra clienti finali e consumatori finali per facilitare le regole sulla misurazione dei consumi negli edifici multi-appartamento. Viene poi modificato il valore di default dell'energia primaria (*Primary Energy Factor*), allo scopo di tenere conto dei progressi tecnologici.



Le strategie a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione del patrimonio edilizio nazionale degli Stati membri, previste nella direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, sono state spostate nella direttiva (UE) 2018/844 sul rendimento energetico negli edifici.

Le modifiche apportate, pertanto, riguardano solo gli articoli della direttiva che è necessario adeguare all'orizzonte temporale 2030, nonché le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione; alcune modifiche tecniche sono state, altresì, apportate ai valori dei poteri calorifici delle fonti energetiche di base di cui all'allegato IV.

**Relazione tecnica**

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama, quindi, l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

la

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato  
*[Firma]*

11 GIU. 2019

